

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1639-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il vigente sistema di riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quelle giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevede che il contribuente obbligato versi, entro il mese di novembre, un acconto dell'imposta dovuta per il periodo in corso, rapportato percentualmente (ora è il 90 per cento) all'imposta versata per il periodo precedente. Il versamento dell'eventuale differenza a saldo fra l'imposta effettivamente dovuta e l'acconto già versato deve essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Questo sistema è assistito da sanzioni nei confronti del contribuente che ometta o ritardi i versamenti oppure li esegua in misura insufficiente.

Il sistema sanzionatorio è quello disciplinato dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che prevede, per i casi in esame, una soprattassa del 15 per cento dell'importo non versato (ridotta al 3 per cento se il versamento interviene entro tre giorni dalla scadenza), salva sempre l'applicazione degli interessi nella misura del 12 per cento annuo.

Questa sanzione, prevista in relazione all'originaria disciplina dell'unico versamento di autoliquidazione contestuale alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non si concilia più con il vigente sistema che prevede il versamento d'acconto.

Chi omette di versare l'acconto di novembre e versa l'intera imposta dovuta al momento della dichiarazione va incontro infatti ad un onere finanziario, per soprattassa ed interessi, del 42 per cento, superiore quindi al costo del denaro a credito; chi ometta, oltre che il versamento dell'acconto, anche quello della differenza dovuta, non solo compensa il precedente maggior onere ma, per effetto del ritardato pagamento a mezzo ruoli (di almeno due anni) e della

immutata misura della sanzione, sopporta un costo globale e finale (22 per cento) inferiore a quello del credito.

Viene così vanificata la sanzione, con indiretto invito al contribuente ad avvantaggiarsi del differimento del pagamento delle imposte dovute, omettendo di versare non soltanto la differenza a saldo, ma anche il previo acconto.

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, contiene precise esemplificazioni in proposito e chiarisce quindi come il sistema sanzionatorio vigente prima del provvedimento in esame fosse in contrasto con le finalità che hanno ispirato le modifiche del sistema di riscossione delle imposte sui redditi.

L'articolo 1 del decreto-legge ha stabilito quindi una nuova misura della soprattassa di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, portandola dal 15 per cento al 45 per cento per il caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento della differenza a saldo e quindi al netto, oltre che delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, anche dell'acconto versato. Rimaneva e rimane confermata la misura del 15 per cento della soprattassa limitatamente all'omesso, tardivo od insufficiente versamento dell'acconto.

Con l'articolo 2 si prevede l'applicazione immediata della norma di cui all'articolo precedente, a valere quindi fin dal versamento dell'acconto dovuto entro il novembre 1981, ed in ciò stanno le ragioni, oltre che della necessità, anche dell'urgenza.

La nuova misura della soprattassa, ritenuta dal relatore corretta e meritevole di approvazione, in quanto diretta ad equiparare la sanzione per l'inadempimento in ogni sua fase ed idonea quindi ad evitare vantaggiosi differimenti nel pagamento delle imposte, è stata però nel corso dell'esame

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del provvedimento nella Commissione finanze e tesoro, ritenuta eccessiva e, contro il parere espresso dal rappresentante del Governo, al quale si era rimesso il relatore, ridotta a quella minore del 35 per cento.

Si è sostenuto, da parte dei proponenti l'emendamento, che l'aumento previsto dal decreto avrebbe troppo penalizzato chi, per difficoltà oggettive, non fosse in grado di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dell'erario. La misura proposta, sempre secondo i proponenti, è tale da conciliare l'esigenza di colpire chi non versa l'imposta per calcolo di convenienza con quella di non aggravare le condizioni di chi è in difficoltà.

Si deve infine ricordare che, sempre nel corso del dibattito in Commissione, si è sottolineata la necessità non solo di prevedere una generalizzazione del sistema dell'auto-liquidazione, ma anche e soprattutto quella di riconsiderare complessivamente il sistema sanzionatorio, che appare inadeguato al nuovo ordinamento tributario ed alle dinamiche monetarie.

Con voto unanime la Commissione ha conferito al sottoscritto il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

2 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

2 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi

Articolo unico.

Il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

all'articolo 1, le parole: « quarantacinque per cento », sono sostituite dalle seguenti: « trentacinque per cento ».

Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modificazioni della misura della sopratassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare le disposizioni necessarie per modificare la misura della sopratassa dovuta nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è elevata al quarantacinque per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

La misura della soprattassa di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è elevata al trentacinque per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)